

CLXIV.

1ª TORNATA DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Disegno di legge:

Opere edilizie di Roma (<i>Approvazione</i>). Pag.	5917
Variazioni nel bilancio dei lavori pubblici (<i>Approvazione</i>)	5918
Canale Primario (<i>Approvazione</i>)	5923
Alluvioni e frane (<i>Discussione e coordinamento</i>)	5923-41
ABIGNENTE	5923
CHINAGLIA	5924
GIUSSO (<i>ministro</i>)	5923-24-28
GUICCIARDINI (<i>presidente della Giunta generale del bilancio</i>)	5924-25-28-41
RIZZETTI	5925-26-27
Policlinico e Palazzo di giustizia di Roma (<i>Discussione</i>)	5928
CIMORELLI	5928
GIUSSO (<i>ministro</i>)	5929-31
MARAZZI	5928
PONZA DI SAN MARTINO (<i>ministro</i>)	5930
RAVA	5930
Stipendi e assegni fissi per il Regio Esercito (<i>Discussione</i>)	5932
ABIGNENTE	5937
FAZIO	5933
GALLETTI	5932
MARAZZI	5938
PISTOIA	5936
PONZA DI SAN MARTINO (<i>ministro</i>)	5936-38
VALERI	5935

Discussione del disegno di legge: Anticipazione di lire 800.000 al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Anticipazione di lire 800,000 al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno.

Si dia lettura del disegno di legge:

Del Balzo Gerolamo, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 285-A).

Presidente. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare durante l'esercizio finanziario 1901-902 al Comune di Roma il pagamento della somma di lire ottocentomila da detrarsi dalle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma.

« In conseguenza di tale anticipazione re-

La seduta comincia alle ore 10,5.

Del Balzo Gerolamo, segretario, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri, che è approvato.

sta annullata la quint'ultima annualità del detto concorso e la sesta è ridotta a 2,200,000 lire. »

(È approvato).

Art. 2.

« La somma di lire 800,000 di cui all'articolo precedente sarà iscritta ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1901-902 con la denominazione « anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della Capitale del Regno. »

« Lo stanziamento per l'esercizio anzidetto relativo alla costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma è ridotto della somma di lire 800,000, che verrà reintegrata al capitolo corrispondente del bilancio per l'esercizio 1903-904 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazione alla tabella A della legge 30 giugno 1896, n. 266, e trasporto di residui fra alcuni capitoli della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici 1900-901.

Presidente. Proseguiamo nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tabella A della legge 30 giugno 1896, n. 266, e trasporto di residui fra alcuni capitoli della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici 1900-901.

Si dia lettura del disegno di legge.

Del Balzo Gerolamo, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 234-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno essendo iscritto, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli e la relativa tabella).

Art. 1.

« Sono approvate le variazioni alle assegnazioni per opere stradali stabilite dalla legge 30 giugno 1896, n. 266, di cui nella tabella A, annessa alla presente legge.

Art. 2.

« I residui disponibili sui capitoli della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1900-901, specificati nell'annessa tabella B, saranno diminuiti delle somme rispettivamente indicate nella tabella medesima, rappresentanti la parte esente da impegni, per l'ammontare complessivo di lire 1,254,012.73.

Art. 3.

In corrispondenza alle riduzioni autorizzate col precedente articolo 2, verranno diminuiti di lire 457,860.81 i resti attivi del capitolo 78 del bilancio dell'entrata 1900-901. La rimanente somma di lire 796,151.92 verrà portata in aumento ai residui del capitolo 117 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario suddetto, denominato: « Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie, di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, 30 maggio 1875, n. 2521; e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle Province direttamente. »

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1^a TORNATA DEL 27 GIUGNO 1901

Tabella A delle variazioni, approvate con l'articolo 1° della presente legge, alle assegnazioni stabilite per le infrascritte opere con la tabella A, annessa alla legge 30 giugno 1896, n. 266.

OPERA STRADALE		Somma portata dalla tabella A annessa alla legge 30 giugno 1896, n. 266	Variazioni approvate con la presente legge	Somma risultante
Numero	Designazione			
Strade Nazionali.				
6	Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco II. Trasporto della Nazionale del Tonale alla traversa di Pontagna	85,000	— 85,000	»
Strade Provinciali.				
9	Legge 27 giugno 1869, n. 5147. Strada Provinciale di 2 ^a serie, dalla Nazionale, fra Cosenza e S. Giovanni in Fiore, per Longobucco a Rossano	146,000	— 100,000	46,000
15	Legge 30 maggio 1875, n. 2521. Strada lungo la Valle del Trigno, dalla Foce a Trivento, e suo prolungamento all'incontro della Nazionale della Ravindola presso Castellone per Forlì, Roccasicura e Cerro (Chieti).	950,000	— 335,000	615,000
48	Strada da Santa Lucia nel Cicolano per la Valle del Salto a Rieti, e diramazione da Santa Lucia per i prati di Castiglione, la Sella di Acquafredda, Tornimparte, Civita Tommaso e Preturo alla Nazionale Aquila-Teramo	200,000	— 150,000	50,000
54	Strada da Sant'Agata all'incontro della Nazionale Termini-Taormina.	900,000	— 300,000	600,000
23	Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III. Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve di Santo Stefano	380,000	— 50,000	330,000
79	Strada dalla Provinciale di Cerrosecco in Bonefro per Santa Croce di Magliano alla Capitanata	80,000	— 60,000	20,000
147	Strada dalla stazione di Cammarata a Santo Stefano Quisquina.	675,000	— 400,000	275,000
226	Linea litoranea fra la Marina di Castellabate e quella di Casalicchio	500,000	— 20,000	480,000
—	Concorso dello Stato per le strade Provinciali di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; e nell'Elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle Provincie direttamente	7,500,000	+1,500,000	9,000,000
		11,416,000	»	11,416,000

Tabella B delle riduzioni ai residui della parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1900-901 autorizzate coll'articolo 2 della presente legge.

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Somma da diminuire
359	Ricostruzione del ponte sul Rimaggio (Legge 8 agosto 1895, n. 518).	30,660. 30
360	Ricostruzione del ponte sul Trebbia a Traschio (Legge 8 agosto 1895, n. 518).	60,000. »
361	Opere di consolidamento della zona in sinistra del ponte Arso e ricostruzione del ponte medesimo, lungo la strada nazionale n. 55 (Avellino). (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	16,394. 44
362	Opere di consolidamento della frana denominata Micone, nel tronco da Fornova al Valico appennino della Cisa, lungo la strada nazionale n. 37 (Parma) (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	46,700. »
365	Ricostruzione del ponte sul Rio Maggiore, della strada nazionale n. 40 (Bologna). (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	14,683. 74
366	Deviazione nella località Matecagna fra le progressive chilometriche 32,447 e 33,027,20 della strada nazionale n. 16 del Caffaro (Brescia) (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	4,094. 57
367	Sistemazione del passaggio provvisorio nella valle del torrente Padrongianus, lungo la strada nazionale n. 75 (Sassari). (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	12,340. 72
370	Sistemazione tra il ponte delle Pertiche e l'abitato di Mentoulles della strada nazionale n. 26 (Torino). (Legge 27 giugno 1897, n. 246).	16,026. 52
371	Consolidamento della frana Canistro fra le opere d'arte n. 202 e 203 nella strada nazionale n. 50 (Aquila). (Legge 27 giugno 1897, n. 246)	36,509. 41
375	Costruzioni di ponti attraverso i corsi d'acqua che intersecano la strada provinciale Messina-Catania (Messina) (Legge 30 marzo 1862, n. 517, art. 4).	37,397. 00
383	Rettificazione della strada nazionale Firenze-Ancona fra Ponte S. Salvatore e Portone Pio (Macerata). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco II: strada n. 23).	8,463. 84
	<i>Da riportarsi. . .</i>	283,271. 14

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Somma da diminuire
	<i>Riporto. . .</i>	283,271.14
385	Lavori stradali dipendenti dalla legge 9 luglio 1883, n. 1506 (Spesa ripartita)	2,128.27
392	Strada da Mongiana per Fabrizia Croceferrata a Grotteria (Reggio Calabria) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 5).	7,883.06
398	Strada da Capestrano per Forca di Penne alla provinciale Chieti-Teramo (Aquila) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 16).	3,373.91
409	Strada da Paternopoli per Montella verso Acerno (Salerno). . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 34).	4,193.39
414	Strada in prolungamento di quella del Trigno, da Trivento a Campobasso per Torrella e Castropignano e sua diramazione da Torrella alla comunale di Frosolone (Campobasso). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 41).	4,581.65
418	Strada dalla Marsicana presso Cerchio ad Alfedena (Aquila). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 47).	13,600.27
421	Strada da Francavilla a Lama dei Peligni per Semivicoli e Penne (Chieti). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 52).	1,882.94
423	Strada dalla nazionale Pontebbana, presso i piani di Portis, per Tolmezzo, Rigolado, Sappada a Santo Stefano Montecroce (Udine). (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, strada n. 58).	17,376.48
	TOTALE per le leggi 30 marzo 1862, n. 517; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333, Elenco II; 9 luglio 1883, n. 1506; 8 agosto 1895, n. 518; 27 giugno 1897, n. 246 . .	338,291.11
424	Allargamento del ponte della ferrovia sul Po, presso Valenza per servizio di strada ordinaria (Alessandria) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 6).	253,602.56
425	Strada Appenninica, dalla nazionale del Tanaro alla nazionale della Trebbia (Genova) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 9)	71,734.90
426	Strada di Val d'Aso, dalla provinciale Appenninica presso Co- munanza alla stazione ferroviaria di Pedaso, con ponte sul fiume Aso (Ascoli). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 25).	36,102.04
	<i>Da riportarsi . .</i>	361,439.50

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	Somma da diminuire
	<i>Riporto. . .</i>	361,439. 50
429	Ponti sul Reno al passo del Gallo presso Malalbergo, ed al passo di San Prospero presso Poggio Renatico (Ferrara e Bologna) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 39).	17,604. 44
430	Strada dal Burrone Contrasto a Terranova con diramazione sopra Butera (Caltanissetta) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 58).	9,372. 79
439	Ponte sul Po lungo la provinciale Cremona-Piacenza e relative opere di difesa (Cremona) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 121).	22,822. 77
440	Ponti sul Magra e sul Vara, per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e con l'Emilia (Ponte sul Vara) (Genova) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 142).	40,003. 35
441	Ponti sul Magra e sul Vara, per le comunicazioni interprovinciali di Genova con Massa e con l'Emilia (Ponte sul Magra) (Massa) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 142).	404,620. »
443	Completamento della strada dalla Marina di Marciana a quella di Portoferraio, Porto Longone e Rio Marina (Livorno) . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 155).	2,021. 25
444	Strada da Giardini, per Francavilla, alla nazionale Randazzo-Milazzo (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 163).	13,112. 90
448	Ponte sulla Dora presso Verolengo (interprovinciale) (Novara e Torino) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 179).	12,442. 88
449	Strada dalla nazionale di Rieti per Labro e Morro al confine provinciale presso Leonessa (Perugia) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III, strada n. 193).	32,281. 74
	Totale per la legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III.	915,721. 62

Riassunto.

Riduzioni per capitoli relativi ad opere:	
delle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 Elenco II; 9 luglio 1883, n. 1506; 8 agosto 1895, n. 518; 27 giugno 1897, n. 246	L. 338,291. 11
della legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III	» (1) 915,721. 62
Totale . . . L.	<u>1,254,012,73</u>

(1) In corrispondenza alle quali lire 915,721.62 debbono radiarsi lire 457,860.81 (metà) dal bilancio dell'entrata.

Presidente. Si passerà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto del Canale Primario in provincia di Ferrara.

Presidente. Ora viene in discussione il disegno di legge: Cancellazione dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria di un tratto del Canale Primario in provincia di Ferrara.

Si dia lettura del disegno di legge.

Del Balzo Gerolamo, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 301-A):

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dell'articolo unico.

« *Articolo unico.*

« Il tratto del canale Primario, dalla Botte S. Niccolò all'incontro dell'argine sinistro di Reno, a Traghetto, in provincia di Ferrara, è cancellato dall'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria approvato con Regio Decreto 11 febbraio 1867, n. 3598. »

Si passerà poi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e primo semestre 1901.

Presidente. Ora viene in discussione il disegno di legge: Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e primo semestre 1901.

Si dia lettura del disegno di legge.

Del Balzo Gerolamo, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 211-A):

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

Abignente. Io non affaticherò la Camera al riguardo, anzi terrò conto della grande rapidità con cui si svolge questa non discussione.

L'onorevole Giusso fu sollecito a provvedere perchè gli indennizzi stabiliti per le alluvioni del 1899 fossero distribuiti almeno

per una metà, a coloro ai quali questi sussidi erano concessi. Ma io debbo notare che tutto ciò avvenne nel 1901, che è l'anno di grazia che corre, vale a dire che il sussidio vien dopo circa tre anni che l'alluvione è avvenuta.

Nessuno meglio dell'onorevole ministro Giusso sa che le alluvioni e le frane nel nostro paese sono causate in molte parti dagli improvvidi, anzi barbarici devastamenti dei nostri boschi, e nessuno meglio del ministro sa come a questi fatti non si sia ancora provveduto.

Intanto le alluvioni e le frane sono frequentissime e pur troppo rallegrano tutti gli anni la nostra bella Italia.

Ora noi non possiamo certamente sperare di rimediare a questi disastri con tanta rapidità da potere evitare che di nuovi non se ne verifichino; spiegandomi meglio, io dico che non è possibile un rimboschimento così sollecito che delle frane e delle alluvioni non vengano nuovamente a funestarci. Conseguentemente io debbo su questo punto rivolgere una sola preghiera all'onorevole ministro: giacchè egli è stato così sollecito perchè i ritardi nell'applicazione della legge del 1899 non si prolungassero oltre, voglia anche far sì che nell'applicazione della legge che ora stiamo per votare non si abbiano a ripetere i ritardi che ci sono stati per l'altra legge, e che i provvedimenti che stiamo per adottare siano applicati con la massima sollecitudine procedendosi rapidamente al riparto dei sussidi a favore delle popolazioni che dai disastri sono state così crudelmente colpite.

Giusso, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giusso, ministro dei lavori pubblici. Io ringrazio l'onorevole Abignente delle cortesi parole che mi ha rivolte e risponderò brevemente a quello che è il suo desiderio. Egli chiede che la distribuzione dei sussidi per i danni avvenuti in causa di frane ed alluvioni nel 1900, come anche nel primo semestre di quest'anno, non subisca ritardi; ed io penso essere veramente assai deplorabile che i sussidi accordati per i danni delle piene e frane del 1899 non siano stati distribuiti. Se non in principio di quest'anno, ossia con un ritardo non indifferente. Ma io sento anche il dovere di spiegare all'onorevole Abignente

quale sia la ragione precipua di questi ritardi.

La prima, naturalmente, è che l'accertamento dei danni stessi richiede un certo tempo: perchè non è infrequente il caso (e non deve far meraviglia perchè la cosa è umana) che quando un Comune ha ricevuto un danno, sia grande o sia piccolo, cerchi di trovar modo, dovendo ottenere un sussidio dal Governo, di caricare un po' le tinte: e questa è, dicevo, la ragione precipua dei ritardi, essendo evidente l'obbligo dell'amministrazione di fare indagini e perizie rigorose per accertare la verità.

Io dirò, ad esempio, all'onorevole Abignente che in conseguenza di questi esami minuti, mentre per i danni delle piene e frane del 1899 le richieste di sussidi erano per tre milioni, gli accertamenti fatti per quelli che sono veramente danni si riducono al di sotto di due: e l'onorevole Abignente comprende bene che per fare tutte queste ricerche come per risolvere tutte le dispute conseguenti si perde molto tempo.

Nonostante io credo che una maggiore speditezza si possa ottenere ed io farò tutto il possibile perchè il ritardo lamentato nella applicazione della legge del 1899 non abbia a ripetersi per questa del 1901. Dei rimborsamenti non entro ora a parlare; si tratta di una questione così vasta che noi dovremo una volta o l'altra discutere, ma che non può trattarsi nella discussione generale di questo disegno di legge. E perciò concludo ripetendo che mi pare giusto il rilievo fatto dall'onorevole Abignente, e che mi impegno a fare tutto il possibile affinché la distribuzione dei sussidi proceda con la dovuta sollecitudine. *(Benissimo!)*

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa di lire cento ottantacinque mila (L. 185,000.00) da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, allo scopo di riparare i danni cagionati alle opere di conto nazionale dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e del primo semestre 1901.

(È approvato).

Art. 2.

« È pure autorizzata la spesa di lire un milione e trecentomila per sussidiare le Province, i Comuni e i Consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle predette alluvioni e frane.

« I relativi lavori sono dichiarati di pubblica utilità.

(È approvato).

Art. 3.

« I sussidi di cui all'articolo 2° saranno concessi alle Province nella misura di un quinto, ed ai Comuni e Consorzi in ragione di un quarto, della spesa strettamente necessaria a ripristinare le opere danneggiate.

« Il Governo avrà facoltà di accordare anticipazioni ed acconti sui sussidi stessi.

(È approvato).

Art. 4.

« Sui fondi assegnati con l'articolo 2 sarà riservata la somma di lire trecentomila (L. 300,000) per sussidi supplementari a quei Comuni sussidiati in base all'articolo 2 della presente legge, i quali risultino maggiormente danneggiati ed abbiano minore popolazione e minori risorse per far fronte alle spese delle riparazioni.

« L'ammontare complessivo dei due sussidi non potrà in ogni caso eccedere il 50 per cento della spesa strettamente necessaria al ripristino delle opere danneggiate.

(È approvato).

Art. 5.

« La ripartizione annuale della spesa di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge viene determinata dalla tabella annessavi. »

L'onorevole Rizzetti propone una modificazione a questa tabella. È concordata?

Giusso, ministro dei lavori pubblici. È concordata.

Guicciardini, presidente della Giunta generale del bilancio. L'emendamento dell'onorevole Rizzetti è concordato. Serve ad eliminare un errore.

Presidente. Do lettura della tabella concordata.

Tabella della ripartizione annuale della spesa di cui agli articoli 1°, 2° e 4°.

	ESERCIZIO FINANZIARIO					TOTALE
	1900-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	
Riparazione dei danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901	65,000	60,000	60,000	»	»	185,000
Sussidi alle Province, Comuni e Consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stradali ed idrauliche danneggiate dalle alluvioni o frane dell'anno 1900 e 1° semestre 1901 in base all'articolo 2° della legge	220,000	165,000	165,000	225,000	225,000	1,000,000
Sussidi supplementari ai Comuni pel ripristino delle opere danneggiate dalle alluvioni o frane predette in base allo articolo 4° della legge.	»	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
	285,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,485,000

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia.

Chinaglia. Mi pare che in corrispondenza degli articoli 1 e 2 bisogna anche modificare la dicitura dei primi due commi della tabella, e dire » alluvioni e frane dell'anno 1900 e primo semestre 1901.

Guicciardini, presidente della Giunta generale del bilancio. Concordo nell'osservazione fatta dall'onorevole Chinaglia, cioè che in ambedue gli alinea si debba aggiungere « e primo semestre 1901. »

Presidente. Allora mi pare che si dovrebbe modificare anche l'intestazione della tabella aggiungendo agli articoli 1 e 2 l'articolo 4.

Guicciardini, presidente della Giunta generale del bilancio. No; la tabella può rimanere così come è, perchè la somma, cui si accenna nell'articolo 4, è una parte di quella stabilita nell'articolo 2.

Presidente. Dunque metto a partito l'articolo 5, e contemporaneamente anche la tabella, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Chinaglia ed accettata dalla Commissione e dal Ministero.

(L'articolo 5 e l'annessa tabella sono approvati).

Art. 6.

« Le domande pel conseguimento dei sussidi di cui alla presente legge dovranno essere presentate nel perentorio termine di sei mesi dalla data della pubblicazione della legge stessa. »

(È approvato).

All'articolo 7 è stato presentato dall'onorevole Rizzetti un articolo sostitutivo.

L'onorevole Rizzetti ha facoltà di parlare.

Rizzetti. L'emendamento all'articolo 7, che io ho presentato è stato accettato dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro e dalla Commissione del bilancio. (Segni di assenso dei ministri e del relatore).

Presidente. Allora si dà lettura del nuovo articolo 7.

Art. 7.

« La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a far prestiti ammortizzabili fino a 35 anni ai Consorzi di Comuni ed ai Comuni aventi per scopo la riparazione e la ricostruzione di strade e fabbricati ed opere pubbliche consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 1900 e 1° semestre 1901. »

(È approvato).

Art. 8.

« Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici, o di opere di difesa di proprietà privata, danneggiate o distrutte dalle predette alluvioni e frane, potranno essere consentiti, ai termini della presente legge, dagli Istituti di credito fondiario, dagli Istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle Casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualità fisse, che saranno pagate a semestri posticipati e comprenderanno l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.

« Per le operazioni da compiersi dagli Istituti di credito fondiario, in base alla presente legge, si deroga alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922. »

(È approvato).

Art. 9.

« Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese dagli Istituti sovventori, a garanzia dei mutui suddetti, avranno la priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

« Ai creditori ipotecari, la cui iscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovranno essere dai proprietari notificate le domande di mutuo, alle quali i creditori stessi avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione o ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.

« Tali opposizioni saranno risolte dalla Commissione di cui al successivo articolo 13 secondo le norme stabilite nel regolamento. »

Rizzetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Rizzetti. Nell'ultimo comma dell'articolo 9 dove è detto: « Tali opposizioni saranno risolte dalla Commissione di cui al successivo articolo 13, » si deve sostituire il richiamo dell'articolo 14.

Presidente. Sta bene. Metto allora a partito l'articolo 9 con la modificazione proposta.

(È approvato).

Rizzetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Rizzetti. La modificazione, da me proposta al successivo articolo 10, è concordata tra il ministro del tesoro, il ministro dei lavori pubblici e la Giunta generale del bilancio. (Segni affermativi dei ministri e del relatore).

Presidente. Sta bene, onorevole Rizzetti. Daremo allora lettura dell'articolo 10 con la modificazione proposta dall'onorevole Rizzetti.

Art. 10.

« La somma consentita a mutuo, se i lavori di riparazione o di ricostruzione risulteranno già interamente eseguiti all'atto della domanda, potrà essere dall'Istituto sovventore ai privati e dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni e Consorzi di Comuni somministrata su presentazione di un certificato del competente ufficio del Genio Civile governativo che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o ricostruzione.

« Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all'atto della domanda, la somma consentita a mutuo potrà essere dall'Istituto sovventore e dalla Cassa depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo, e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente ufficio del Genio civile.

« In ogni caso tale certificato sarà esente da bollo.

« Se il proprietario del fabbricato distrutto o danneggiato, sopra il quale l'Istituto sovventore prenderà iscrizione ipotecaria, giusta l'articolo 9 della presente legge, non si curasse di provvedere alla ricostruzione o riparazione straordinaria occorrente, il creditore ipotecario avrà diritto di valersi della presente legge per eseguire nel suo interesse i lavori necessari per la detta ricostruzione o riparazione, ed uguale diritto spetterà all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza del proprietario.

« Tanto i proprietari, quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari, che eventualmente si sostituissero ai diritti dei primi secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali da non potere, senza un mutuo, ai termini della presente legge, provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione ed alla riparazione del fabbricato distrutto e dan-

neggiato od all'opera di difesa di cui all'articolo 9.

« Nel caso della somministrazione del mutuo a rate, il contributo dello Stato, di cui all'articolo 12 della presente legge, sarà commisurato alle somme effettivamente anticipate. Compiuta la somministrazione vi si aggiungerà la parte degli interessi capitalizzati che eccede il contributo pagato dallo Stato e la somma totale così costituita darà l'ammontare definitivo del mutuo.

« La durata di anni 35 di cui agli articoli 7 e 8 della legge stessa durerà per il mutuario, dalla data dell'ultima somministrazione, tranne che per i prestiti con la Cassa Depositi, il cui ammortamento comincerà dall'anno successivo a quello della somministrazione della prima rata del prestito.

« Se non vi sono osservazioni in contrario questo articolo 10 s'intenderà approvato. »

(È approvato).

Art. 11.

« I contributi dello Stato di cui è cenno nella presente legge saranno esenti dalla tassa di ricchezza mobile.

« I contratti di mutuo previsti dalla presente legge, saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

« Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai Conservatori delle ipoteche.

« Tutti gli atti occorrenti alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà e il valore dei fabbricati o fondi offerti in garanzia dei mutui, saranno stesi in carta libera, rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici uffici. »

(È approvato).

Art. 12.

« Al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari che saranno consentiti in base alla presente legge, ed a termini degli articoli 8 e 9, lo Stato contribuirà in ragione del due per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale servizio sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura e commercio per la durata di 35 anni la somma di lire 20,000.

« Le eventuali eccedenze sulla predetta

somma annua da iscriversi nel bilancio del predetto Ministero rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed istituti sovventori per il capitale e per gli accessori. »

Rizzetti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rizzetti. A quest'articolo dove è detto: « ...ai termini degli articoli 8 e 9... » bisogna aggiungere l'indicazione dell'articolo 7 e quindi dire: « ai termini degli articoli 7, 8, 9. »

Giusso, ministro dei lavori pubblici. Perfettamente.

Presidente. Metto a partito l'articolo 12 con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 13.

« Le domande per il conseguimento dei mutui in conformità degli articoli 8 e 9 della presente legge, corredate di tutti i documenti prescritti dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge stessa, saranno dirette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e presentate al sindaco del Comune nel termine perentorio di sei mesi dalla data della pubblicazione del citato regolamento.

« I contratti di mutuo dovranno essere stipulati non più tardi di sei mesi dalla data del relativo decreto ministeriale di concessione, sotto pena di decadenza. Se il mutuo si somministra a rate, la somministrazione di questo dovrà essere compiuta entro 18 mesi dalla stipulazione del contratto. »

Presidente. Onorevole Rizzetti anche qui si deve aggiungere l'indicazione dell'articolo 7?

Rizzetti. Sissignore.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 13 con questa aggiunta.

(È approvato).

Art. 14.

« È istituita una Commissione da nominarsi con Decreto Reale, con sede in Roma, e composta di 5 membri, per dare parere sulle domande di prestiti e con le altre attribuzioni che saranno fissate dal regolamento.

(È approvato).

Art. 15.

« È data facoltà al Governo di fare il regolamento per la esecuzione della presente legge. »

Guicciardini, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Guicciardini, *presidente della Giunta generale del bilancio*. In conseguenza delle varie modificazioni che sono state introdotte in questo disegno di legge, io credo indispensabile una revisione del testo, specialmente per assicurare che la citazione degli articoli e il loro collocamento sia esatto; quindi credo conveniente che, prima di passare alla votazione di questo disegno di legge, si debba farne il coordinamento.

Giusso, *ministro dei lavori pubblici*. Accedo pienamente alla proposta del presidente della Commissione generale del bilancio.

Presidente. Siccome quello che propone il presidente della Giunta generale del bilancio è di diritto, ai termini dell'articolo 96 del regolamento, così, prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, se ne farà il coordinamento.

Intanto, se non ci sono osservazioni, in contrario s'intenderà approvato l'articolo 15.

(È approvato).

Previo il coordinamento, come ha detto l'onorevole presidente della Giunta del bilancio, del testo degli articoli, si passerà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge in altra seduta.

Discussione del disegno di legge per modificare le assegnazioni relative al Policlinico ed al Palazzo di Giustizia.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni nelle assegnazioni dei fondi stabiliti per l'esercizio 1901-902 con la legge 25 febbraio 1900, numero 56, per il Policlinico Umberto I ed il Palazzo di Giustizia in Roma.

Onorevole ministro, consente che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Giusso, *ministro dei lavori pubblici*. Consento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Del Balzo Girolamo, *segretario*, legge. (Vedi *Stampato* n. 212-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. L'onorevole Cimorelli ha facoltà di parlare.

Cimorelli. Intendo solamente di chiedere uno schiarimento all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Con questo disegno di legge si prelevano 800,000 lire dal fondo stanziato per il Palazzo di giustizia erogandole invece per completare l'opera del Policlinico. Ora se è importante l'opera del Policlinico, non è meno importante quella del Palazzo di giustizia. (*Interruzione del deputato Zeppa*).

Osserva l'onorevole Zeppa interrompendomi, che per la costruzione del Palazzo di giustizia ci sono fondi sufficienti; ma mi preme fare osservare alla Camera che la costruzione del Palazzo di giustizia senza dubbio va assai a rilento. È questo il motivo, dal quale sono spinto a raccomandare all'onorevole ministro dei lavori pubblici che la costruzione del Palazzo di giustizia sia fatta con maggior sollecitudine; sia pur vero che lo storno dei fondi che oggi si domanda alla Camera non arrechi conseguenze dannose nella costruzione del Palazzo di giustizia. E mi permetto di osservare che le condizioni di quel fabbricato sono sempre le medesime: non si va innanzi nella costruzione di quel grandioso edificio. E poichè se ne attribuisce la colpa in parte al ministro dei lavori pubblici, che non fornisce i progetti e non dà gli ordini necessari agli impresari della costruzione del Palazzo di giustizia, raccomando al ministro dei lavori pubblici (che ben conosce le condizioni in cui stanno i locali giudiziari e in che modo deplorabile si deve amministrare la giustizia nel Palazzo dei Filippini), che si vada presto innanzi nella costruzione del Palazzo di giustizia che è urgente. Mi aspetto dalla energia dell'onorevole ministro quei provvedimenti che sono necessari perchè la costruzione del Palazzo di giustizia proceda con maggiore sollecitudine.

Mi attendo altresì di conoscere quando all'incirca la detta costruzione potrà essere ultimata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazzi.

Marazzi. Il disegno di legge della Commissione è sostanzialmente differente da quello del ministro.

Secondo quest'ultimo era interessata in

questa legge l'Amministrazione della guerra; secondo quello della Commissione l'Amministrazione della guerra non c'entra per niente.

Mi spiego: con la convenzione del 14 novembre 1880, tra lo Stato e il Comune di Roma, lo Stato concorreva con una data somma perchè il Comune predetto avesse ad erigere speciali edifici, e fra gli altri un numero considerevole di edifici militari. Senonchè, considerata la natura essenzialmente tecnica di questi fabbricati militari, il comune di Roma entrò in trattative dirette con l'Amministrazione della guerra, e si stabilì che questa (alla data del 1° gennaio 1902) dovesse restituire al comune di Roma certi fabbricati e certe caserme; ma che, nello stesso tempo fossero da parte dell'amministrazione comunale eretti speciali edifici che nella convenzione stessa si stabilivano.

Ora è avvenuto che l'amministrazione della guerra, nella erezione dei fabbricati, e d'accordo col comune, spese somme maggiori di quelle convenute; e ciò fece col suo bilancio. Fra le altre cose, acquistò certe aree: ma non tutte furono impiegate per erezioni di fabbricati, e la parte soprabbondante è andata al demanio dello Stato.

Sarebbe bene che il ministro della guerra fosse qui; perchè la questione lo concerne direttamente. (*Entra nell'Aula il ministro della guerra*).

L'amministrazione della guerra, dicevo, comperò alcune aree sulle quali costruì alcuni stabili; ma non tutte le aree furono fabbricate (mi basterebbe citare la Piazza d'armi ed altre aree della terza zona): e queste furono date al demanio. Di più, nella convenzione, il comune di Roma era obbligato a dare all'amministrazione della guerra un ospedale per mille letti; invece, l'ospedale che fu eretto non è che per cinquecento letti. Si tratta di fabbricarne un altro; ma a questo, tra parentesi, io mi sono opposto. Evidentemente, le costruzioni in eccedenza si fecero col danaro preso dal capitolo speciale delle costruzioni del Ministero della guerra. Quindi la convenzione, da una parte, è stata eseguita al di là perchè il Ministero della guerra ha fatto ben più di tutti i fabbricati che doveva; dall'altra essa è rimasta monca. Si doveva, ripeto, costruire un ospedale doppio di quello che si è fatto, ed infine, molte aree che il Ministero della guerra ha compe-

rato, le ha comperate con danari tratti dal suo bilancio; dunque esso è in credito.

Ora che cosa si tratterebbe di fare col disegno ministeriale? Si tratterebbe di far comprare all'Amministrazione della guerra tratti di terreno che sono già del demanio; e questo danaro, cavato dal Ministero della guerra, si tratterebbe di darlo al Policlinico ed al Palazzo di Giustizia.

In altre parole, col bilancio della guerra, si costruirebbe parte del Policlinico e parte del Palazzo di giustizia.

Ora, io dico: dal momento che il bilancio della guerra è già in disborso, perchè una parte di aree da esso comperate le diede al demanio per nulla; dal momento che dovrebbe avere, per niente, un altro ospedale con cinquecento letti, ed invece se lo fabbrica l'amministrazione della guerra co' suoi denari, è giusto che questa paghi anche aree che sono del demanio pubblico? Quindi, l'articolo 2 del disegno ministeriale è evidentemente esorbitante: ed è per questa ragione credo (io non era nella Giunta) che l'onorevole relatore Donati e la Giunta del bilancio compilarono in altro modo l'articolo secondo.

A me pare che debba essere esclusa completamente l'eventualità di prendere i denari del bilancio della guerra per fare il Policlinico; perchè l'articolo secondo suona così: « L'area acquistata sull'Esquilino per fondarvi il Policlinico potrà essere venduta secondo le norme vigenti per l'alienazione del patrimonio dello Stato... »

Ora io non credo che un altro ente governativo debba concorrere ad un'asta di aree già governative.

« ...a trattative private, anche a piccoli lotti. »

Quindi io sono ben lieto che il ministro dei lavori pubblici abbia detto che si fa la discussione circa il disegno di legge della Commissione, perchè è evidente che questo disegno di legge preclude la via ad un'operazione che, credo, sarebbe stata dannosa per l'amministrazione della guerra.

Resta dunque inteso che si discute e si vota sul progetto della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Giusso, ministro dei lavori pubblici. Sento il dovere di dire due parole per mettere in chiaro alcune cose che non sono state esposte proprio così realmente come sono. L'ar-

articolo secondo nella sua prima parte dice: « l'area acquistata sull'Esquilino per fondarvi il Policlinico... »

L'area dunque del Policlinico non è del Ministero della guerra ma è del Ministero dei lavori pubblici...

Una voce. È del Demanio.

Giusso, ministro dei lavori pubblici. ...perchè è nei pressi di Santa Maria Maggiore dove il Policlinico doveva, secondo i primi progetti, essere precisamente fabbricato.

Or dunque il valore di quelle aree deve essere aggiunto al fondo stanziato per il Policlinico; poichè se si fossero potute vendere, a quest'ora il Policlinico avrebbe potuto essere compiuto.

Si tratta di terreni che rappresentano oltre 100,000 metri quadrati di superficie, e che, comperati quando i prezzi erano cari furono pagati 1,600,000 lire; di guisa che lo storno che con questa legge, in fondo, si viene a fare che cosa rappresenta? Rappresenta uno storno di 800,000 lire momentaneamente, per quest'anno, dal fondo per Palazzo di giustizia a quello del Policlinico e che il Policlinico restituirà appena queste aree saranno vendute; e non occorre aggiungere che, essendo molto migliorate le condizioni di Roma, da queste aree è certissimo che si possa ricavare non dirò la primitiva somma di acquisto, ma almeno le 800,000 lire che si dovranno restituire alla dotazione del Palazzo di giustizia.

Come vede l'onorevole **Marazzi** la questione è un po' diversa dal come egli la poneva. Le aree non sono del Ministero della guerra ma del Policlinico, cioè del Ministero dei lavori pubblici. Però la Giunta del bilancio non ha voluto entrare in questa disquisizione: la Giunta del bilancio ha creduto di prendere la via più semplice e dire che le aree sarebbero vendute secondo le norme vigenti per l'alienazione del patrimonio dello Stato ed ha soggiunto « od a trattativa privata » (se poi si possano cedere ad un'altra amministrazione dello Stato è un'altra questione) a piccoli lotti, perchè appunto frazionandoli si può sperare di ottenere un prezzo maggiore. E di queste spiegazioni spero che l'onorevole **Marazzi** sarà soddisfatto.

Rispondo ora brevemente all'onorevole **Cimorelli** il quale ha fatto una giusta osservazione: ma io debbo tranquillarlo dicendogli

che i fondi stanziati per il Palazzo di Giustizia per l'anno in corso non si potranno spendere tutti; quindi lo storno che oggi si propone a beneficio del Policlinico non toglie al Governo la sicurezza di affermare che nessun ritardo ne deriverà alla costruzione del Palazzo di Giustizia; anzi assicuro l'onorevole **Cimorelli** che si fa di tutto per sollecitare tale costruzione, la quale speriamo potrà essere ultimata fra quattro o cinque anni. (*Oooh! — Commenti.*)

Poichè ho parlato del Policlinico, ed a confermare l'utilità dello storno proposto dal mio egregio predecessore, debbo dire che ormai il Policlinico è ultimato nella sua parte principale, e mancano solamente alcune opere che dirò di completamento: come l'acqua, la sistemazione del giardino, la luce elettrica, e tante altre cose cui è necessario provvedere se si vuole che la costruzione sia un fatto compiuto e che il Policlinico serva alla sua missione.

Prego quindi la Camera di votare questo disegno di legge che, senza nuocere nè alla amministrazione della guerra nè alla costruzione del Palazzo di Giustizia, mette il Governo in grado di terminare nel più breve tempo possibile il Policlinico giovando così all'interesse della scienza e alla dignità di Roma. (*Bene!*)

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ponza di San Martino, ministro della guerra. Aggiungo alcuni schiarimenti. Il ministro della guerra non ha alcuna intenzione di erigere fabbricati militari sui terreni circostanti all'attuale Policlinico. Si deve ora costruire in Roma una caserma di cavalleria: e dopo avere esaminato vari punti si è scelta una località presso S. Maria Maggiore.

Le contabilità fra il Ministero della guerra e quello dei lavori pubblici non sono ancora chiuse: ma nel chiuderle sarà riconosciuto il diritto che il Ministero della guerra ha, ed a cui ha giustamente accennato l'onorevole **Marazzi**. Questo diritto sarà riconosciuto o per mezzo di permuta dei nuovi terreni da occuparsi o con altri accordi fra le due amministrazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole **Rava**.

Rava. Io ho udito le varie osservazioni in ordine a questo articolo secondo. L'onorevole **Marazzi** si è giustamente dato pensiero che

il Ministero della guerra non debba compere da un altro Ministero e pagare queste aree: ma dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra, che cioè il suo dicastero non ha più bisogno di esse, mi pare che il dubbio possa ora ritenersi chiarito. Deve invece, dopo ciò, vedersi un'altra cosa: cioè la formula dell'articolo proposto dalla Commissione.

Le idee che ha espresso un momento fa l'onorevole ministro Giusso sono buone, ma non mi pare che corrispondano alla formula dell'articolo. Perchè veda, onorevole Giusso: con la formula proposta dal relatore si può vendere tutto il terreno anche a trattativa privata e senza le norme di legge: e questo credo vada al di là delle intenzioni che Ella ha espresse or ora.

Io capisco che Ella domandi di vendere a trattativa privata soltanto i piccoli lotti: non so poi se voglia seguire anche in questo caso le solite norme, cioè udire il Consiglio di Stato e vendere secondo la legge generale di contabilità dello Stato, oppure se voglia derogare a questa legge. Io credo che si debba mettere: dato che sia divisa in piccoli lotti o dire subito: « vendere anche a piccoli lotti. »

Presidente. Ma scusi questa questione verrà quando saremo all'articolo secondo.

Rava. È il cardine fondamentale. Bisogna intendersi per non discutere inutilmente.

Giusso, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giusso, ministro dei lavori pubblici. A me pareva di essermi spiegato abbastanza chiaramente.

Nava. È l'articolo che non è chiaro.

Giusso, ministro dei lavori pubblici. Se una parte di queste aree servissero, per esempio, al ministro della guerra, sarebbe impossibile, con la formula nuova che Ella vorrebbe introdurre, che questa vendita potesse farsi; perchè se si fa all'asta pubblica, il Ministero della guerra non può concorrervi.

Ponza di San Martino, ministro della guerra. Al Ministero della guerra non servono.

Giusso, ministro dei lavori pubblici. Se il ministro della guerra dichiara che non gli servono, non ho difficoltà a togliere l'inciso che concerne la trattativa privata, e dire soltanto: « anche a piccoli lotti. »

Presidente. Se ci sono modificazioni da introdurre all'articolo, li prego di volermele inviare per iscritto.

Intanto, poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Le assegnazioni stabilite per l'esercizio 1901-902 colla legge 25 febbraio 1900, n. 56, nella somma di lire 2,700,000 per il nuovo Palazzo di giustizia, e in quella di lire 150,000 per il Policlinico Umberto I, restano, per effetto della presente legge, rispettivamente determinate in lire 1,900,000 e lire 950,000.

(*E approvato.*)

Art. 2.

« L'area acquistata sull'Esquilino per fondarvi il Policlinico potrà essere venduta secondo le norme vigenti per l'alienazione del patrimonio dello Stato, o a trattativa privata, anche a piccoli lotti. »

Giusso, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giusso, ministro dei lavori pubblici. D'accordo con l'onorevole presidente della Giunta del bilancio propongo che l'articolo 2 sia così modificato:

« L'area acquistata sull'Esquilino per fondarvi il Policlinico potrà essere venduta anche a piccoli lotti con le norme vigenti per l'alienazione del patrimonio dello Stato. »

Sarebbe insomma soppresso l'inciso « o a trattativa privata. » (*Benissimo!*)

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario pongo a partito questo articolo secondo nella nuova formula testè letta dal ministro.

(*E approvato.*)

Art. 3.

« A parziale modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, e dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1893, n. 459, il ricavato delle vendite dell'area predetta sarà destinato, fino alla concorrenza di lire 800,000, anzichè alle opere del Policlinico, ai lavori di costruzione del nuovo Palazzo di giustizia.

« A tale effetto le somme realizzate, saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo di entrata ed in relazione a siffatti versamenti verrà accresciuto corrispondentemente, con decreto del Ministero del tesoro, il capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, riguardante il Palazzo di giustizia. »

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito.

Si dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 85-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galletti che ha presentato il seguente emendamento:

« *Nell'annotazione 3ª della Commissione alle parole: con sei o più anni di grado e che prestino effettivo servizio ai reggimenti, sono sostituite le parole: con quattro o più anni di grado e che prestino effettivo servizio ai reggimenti.* »

Galletti. Ho presentato un emendamento all'articolo unico, che ripristina la proposta ministeriale di dare il cavallo ai capitani di fanteria con quattro o più anni di grado, e mantiene la ragionevole condizione formulata dalla Commissione, che essi prestino effettivo servizio nei reggimenti, e nella scuola centrale di fanteria. Così sarebbero rimessi a cavallo circa 850 capitani, cioè circa 270 più che con la proposta della Commissione. La differenza di spesa sarebbe alquanto inferiore alle 200 mila lire, che può essere compresa nella spesa del bilancio consolidato, con i mezzi che sono stati specificati dal ministro della guerra, e che la Commissione non ha potuto impugnare.

Infatti la Commissione, sul terreno finanziario, ha fatto due sole osservazioni, l'una,

che le duecento mila lire, se fossero disponibili, potrebbero servire a migliorare qualche altro servizio; l'altra, che l'aumento dei cavalli nei reggimenti di fanteria, darebbe luogo a spese di adattamento di locali per scuderie.

Queste spese di adattamento saranno presso a poco uguali con l'uno o con l'altro sistema e nessun altro miglioramento di servizio da ottenersi con le duecento mila lire, parmi che sia più desiderabile del rimettere a cavallo 270 capitani di più. Quando potremo avere tutti i capitani di età inferiore ai 40 anni, e le compagnie di 100 uomini, o poco più, in guerra, come gli inglesi, allora potrà essere il caso di lasciare a piedi tutti i capitani di fanteria, se pure le esigenze tattiche e logistiche, risultanti dall'esperienza nostra, e da quella inglese in Africa, e dal miglioramento continuo delle armi, non consiglieranno altrimenti. Intanto i nostri capitani hanno quasi tutti più di 40 anni, e le nostre compagnie sono sul piede di guerra, di 250 uomini circa.

Non è poi esatto che gli inglesi, come è stampato nella relazione, abbiamo tutti i comandanti di compagnia a piedi. Il nostro battaglione è composto di quattro compagnie e quello inglese generalmente di otto compagnie, le quali in alcuni battaglioni aumentano fino a dieci o dodici e in altri diminuiscono fino a sei e quattro.

Il battaglione inglese con forza alquanto inferiore al nostro battaglione di guerra, oltre un comandante a cavallo ha pure un altro ufficiale superiore addetto e l'aiutante maggiore a cavallo. Vi sono inoltre generalmente due o tre compagnie, comandate non da capitani, ma da maggiori i quali pure hanno cavallo; quindi praticamente, un battaglione inglese continuerà ad avere più ufficiali con cavallo, che non avrà il nostro, secondo la proposta del Ministero e del mio emendamento.

In quanto ai russi i capitani sono molto robusti e giovani, come l'ufficialità russa in genere; e nei numerosi battaglioni di cacciatori, specialmente adoperati nelle guerre asiatiche, pare che i capitani non manchino di cavalli per le marcie.

Tutti i capitani dei bersaglieri erano a cavallo fino dalla formazione del corpo nel 1852, allorchè i capitani delle fanterie Europee erano tutti a piedi; poi tanto i capitani di fanteria nostra, quanto i capitani di quasi

tutte le fanterie europee, essendo state portate le compagnie, sul piede di guerra, a 250 uomini, furono messi a cavallo.

Noi, contenti di aver dato il buon esempio e di vederlo seguito da quasi tutti gli altri eserciti, rimettemmo a piedi i nostri capitani, che non sono sul quadro d'avanzamento, perfino quelli dei bersaglieri... (*Commenti*).

Si è osservato che gli attendenti degli ufficiali montati sono disarmati e che bisognerebbe aumentare il carreggio per il trasporto delle razioni foraggi e degli oggetti di selleria, ma veramente gli oggetti di selleria per un solo cavallo non so quanti ce ne saranno sui carri, poichè la sella, il cavallo la porterà addosso e la capezza sotto la briglia e gli oggetti di pulizia e di conforto potranno essere portati dagli attendenti disarmati. Si è osservato che il capitano montato è quasi inconsciamente indotto ad impiegare male la compagnia nel campo tattico e a trascurare la compagnia stessa per dare ricovero, letto e cibo a quell'unico cavallo che gli rappresenta una parte notevole del suo patrimonio ed è la sola sua risorsa nelle marce, ma questa è una confessione splendida dell'eccellente relatore, poichè a questo povero uomo quando mancherà il cavallo si sarà tolta ogni risorsa per marciare, Queste sono osservazioni che veramente avrei preferito non fossero state stampate nella relazione, specialmente le ultime: vale a dire che il capitano impiegherebbe male e trascurerebbe la compagnia per il suo cavallo, ecc. ecc., le quali ultime osservazioni sono contraddette dagli splendidi esempi dati in tante esercitazioni e in tante guerre dai capitani dei bersaglieri, e da tutti gli altri ufficiali inferiori e superiori che furono e sono montati; e saranno contraddette senza dubbio anche dagli 870 che proponiamo di mettere a cavallo. Davvero non si può supporre (ne converrà l'onorevole relatore Dal Verme, per cui ho tanta stima ed affetto) che questi 870 capitani abbiano minor sentimento del dovere e minor abnegazione degli altri ufficiali del nostro esercito, che furono e sono montati. Si può invece supporre, anzi può ritenersi certo, che 870 capitani, sollevati alquanto moralmente e materialmente per la concessione del cavallo, eserciteranno con maggiore efficacia il comando delle loro 870 compagnie, rinviando la compagine dell'esercito, di cui le loro 870 compagnie sono tanta parte.

Non aggiungo altro, ostando le condizioni della Camera, e perchè il miglioramento dell'esercito è nel cuore di tutti noi. (*Benissimo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio.

Fazio. Uniformandomi al sentimento prevalente in questo momento di rapidità legislativa, dirò brevissime cose ed obiettivamente. Il disegno di legge dell'onorevole ministro della guerra, riflettente la possibilità e la convenienza di assegnare il cavallo ad alcuni capitani di fanteria, si riferisce ad uno dei più vitali problemi dell'esercito nostro, all'ordinamento dell'esercito sotto lo aspetto logistico e tattico.

In pochissime parole spero richiamare il problema al suo vero principio, poichè mi pare che nella pregevolissima relazione della Commissione si sia alquanto fuorviata la questione. Che cosa si desidera? Questo disegno bisogna supporlo quasi come il primo passo per raggiungere un perfezionamento, quello di montare tutti i nostri capitani di fanteria. Quale lo scopo? È qui la differenza di concetti e di apprezzamenti. Lo scopo è di dare ai capitani, in ragione appunto della loro età e delle fatiche sopportate, una agevolazione nelle marce, e non una agevolazione sul campo di battaglia, perchè, con meraviglia, ho visto come nella relazione si tocca molte volte la tattica la quale qui entra come Pilato nel Credo.

Ora, quando si vuol fare un paragone relativo all'ordinamento di un esercito, generalmente si prende un esercito-tipo, lo si considera obiettivamente e si vedono quali sieno le differenze essenziali tra l'esercito-tipo ed il nostro, relativamente ad una data questione.

Trattandosi dunque di ordinamento speciale viene naturale a tutti il pensiero che sarebbe stato giusto prendere per modelli, supponiamo, l'esercito tedesco, l'esercito austro-ungarico, l'esercito francese, e non ricorrere a tipi di eserciti i quali, per ragioni speciali, non possono costituire il tipo di grande esercito territoriale.

Così, se si trattasse di una questione di ordinamento navale, non andrei a prendere ad esempio l'Austria-Ungheria, ma prenderei unicamente ad esempio la nazione marittima più potente e meglio ordinata cioè l'Inghilterra.

Sono confortato nella mia proposta di difendere la legge tal quale viene proposta dal ministro della guerra da alte autorità militari viventi: per esempio il generale Peloux il quale in Senato ebbe a dire di convenire col ministro della guerra sui termini del disegno di legge; così potrei citare altri generali in servizio attivo di cui alcuni sono presenti alla Camera; potrei citare l'esempio dell'onorevole Galletti sempre affezionato alle istituzioni militari, che non ha dimenticate mai; così potrei citare molti altri. Ma in una cosa di questo rilievo mi posso fidare anche un po' della mia esperienza e citare fatti che possono dare un po' più di luce a coloro i quali nelle cose militari non sono bene addentro.

Io feci la campagna del 1866 nel corpo dei bersaglieri. Allora tutti i capitani erano montati ed io non mi ricordo che ciò sia stato mai d'intralcio alla celerità di una marcia o all'esecuzione di una manovra. Cito un fatto mio personale: come comandante di un battaglione di bersaglieri aveva ai miei ordini quattro capitani; una volta volli metterli alla prova facendo loro eseguire una marcia di resistenza al passo prescritto dal regolamento; or bene, dopo tre ore di marcia forzata, io e i miei quattro capitani arrivammo in uno stato tale da non poter dare nessun affidamento che, in caso di una pronta ed immediata manovra sopra il terreno tattico, ci sarebbero bastate le forze fisiche ed intellettuali: avevamo bensì le forze morali, ma non erano sufficienti.

Quindi trovo necessario che, quando l'uomo ha raggiunta presso a poco l'età di quarant'anni ed ha la responsabilità di dover guidare una compagnia di due o trecento uomini sul campo di battaglia, debba arrivare sul campo tattico nella pienezza delle sue forze fisiche ed intellettuali, il che non è conciliabile, data l'età di quarant'anni, con lo sforzo che deve sostenere.

Ed è su questo punto dove dobbiamo vedere la differenza sostanziale che esiste tra la marcia e la manovra. In tutti i terreni si può marciare, ma non in tutti i terreni si può manovrare a cavallo. I cavalli dei capitani di fanteria non sono destinati a fare cariche, non sono destinati a combattere; una volta entrati nella zona efficace del fuoco, sia per principio tattico naturale, sia per disposizione regolamentare, tutti gli

ufficiali a cavallo smontano; è lì che cessa la funzione logistica e comincia la funzione tattica: questo è il vero punto di divisione.

Può darsi benissimo che alcuni comandanti di reggimento o di battaglione siano contrari all'adozione del cavallo per i loro capitani: fastidi e inconvenienti, con tanta gente montata nel reggimento, ce ne sono stati e ce ne sarebbero sempre. Ma io domando: se i comandanti di battaglione, qualora si prescrivesse loro, con un anno o due di più dei loro capitani, di fare le marcie a piedi, e poi di comandare il battaglione, domando se sarebbero contenti di questa innovazione.

Qui è questione di energia fisica ed intellettuale che vanno così connesse che noi non possiamo esigere ad un tempo le due funzioni: marcie di trenta o venti chilometri sotto il solleone e manovre comandate in condizione intellettuale perfetta sul campo di battaglia.

Dovrei ora esaminare anche alcuni argomenti della relazione che non mi sembrano troppo fondati alla stregua del principio che ho esposto.

La Commissione ha creduto di distinguere le due partite, quella tecnica e quella finanziaria.

Nella partita tecnica è entrata a gonfie vele, ma ha trovato qualche scoglio e questo è rappresentato dalla tattica. Così sin da principio si parla di una disposizione che era stata sperimentata e che non aveva fatto buona prova: si doveva ricercare il movente della proposta ministeriale in qualche altra ragione che non fosse l'esigenza della tattica moderna, la quale non può aver mutato nel breve periodo di otto anni, durante il quale non fu mutato il fucile.

Farò soltanto due osservazioni: in primo luogo che la tattica qui non c'entra; in secondo luogo che se ci entrasse, andrebbe a favore della proposta di montare i capitani, perchè se non è cambiato il fucile sono però cambiate le munizioni; e dopo l'adozione della polvere senza fumo la gittata così dei fucili come dei cannoni è di molto aumentata; l'azione tattica quindi ha anche aumentato di molto il suo raggio d'azione e perciò anche la fatica materiale del comandante che deve guidare i propri uomini è assai più grande, onde sorge anche una necessità più sentita di conservare la forza fisica ed

intellettuale per il momento dell'azione sul campo.

Parecchie poi sono le osservazioni della relazione che dovrebbero essere rilevate, ma non me ne occupo: si parla di alleggerire la colonna delle marcie; lascio passare questa affermazione che non mi pare molto importante.

Vi è poi l'altra osservazione di adattare la forma della manovra al terreno; anche questa mi pare vada proprio fuori del seminato.

La questione del cavallo ai capitani deve riferirsi soltanto alle marce e non alle manovre. Ma vengo subito alla questione più sostanziale, vale a dire a quella che è stata trattata in parte anche dall'onorevole Galletti, e dico subito che, non potendosi fare il paragone degli eserciti rispetto alla logistica, lo si è fatto rispetto alla tattica; ed allora si sono messi da parte tre o quattro eserciti continentali che avrebbero potuto dare il tipo vero dell'esercito e dell'ordinamento più perfetti.

Si dice che i terreni sono diversi: ma i terreni saranno diversi nel campo tattico, non sempre nel campo logistico perchè le marce, finchè ci sono strade, saranno sempre possibili, o si facciano a piedi o si facciano a cavallo.

In quanto poi alla possibilità di percorrere una data zona tattica più o meno scura, più o meno accidentata a cavallo, ho già detto e ripeto che è escluso dai nostri regolamenti; allora i comandanti delle compagnie e dei battaglioni smontano. Ma non voglio allungare più oltre la discussione.

La parte più sostanziale della relazione della Giunta è quella che si riferisce alla finanza, ed io convengo con le idee finanziarie della Commissione, sebbene parmi che questa, nel formulare la relazione, non abbia tenuto presente, e forse non sapeva, che l'onorevole ministro della guerra era ancora in condizione di poter provvedere alla maggiore spesa mediante le economie ricavate da un altro disegno di legge già approvato dalla Camera che è quello sulla trasformazione delle compagnie di disciplina.

Nella Camera è invalso da un certo tempo l'uso che io accetto ed ammiro, quello di terminare tutte le principali orazioni con un inno ai lavoratori.

Mi associo di gran cuore a quella parte

della Camera (*l'Estrema Sinistra*) che sa r svegliare i nostri sentimenti per la gente più infelice di questo mondo, appunto perchè, a furia di battere, si raggiungerà l'intento di dare soddisfazione alle giuste esigenze delle classi lavoratrici. Però mi conceda la Camera di aggiungere che lavoratori, in questo mondo, sono tutti. Si sono ammirabili quei lavoratori i quali, per proprio interesse per i propri figli, sudano nelle officine e nei campi; ma ci sono anche altre due specie di lavoratori, ai quali è dovuta tutta la nostra ammirazione e la nostra simpatia e sono i lavoratori della scienza, quelli che, dal Polo eternamente gelato fino alle solitudini dell'Africa Australe, non fanno che esporre coraggiosamente la vita per la scienza.

Non ho bisogno di citare due nomi che sono in cima ai nostri pensieri e nel cuore nostro, quando io parlo di queste esplorazioni geografiche. Ci sono i lavoratori morali i quali per un'idea, non per la propria discendenza, non per i propri averi, arrischiano ogni momento la vita e sono destinati ad essere le vittime, gli olocausti, di un sentimento nobile e rispettabile, qual'è quello dell'amor di patria.

Tra questi io metto i nostri ufficiali, specialmente coloro che, arrivati ad una certa età, fanno il possibile per non restare indietro nelle marce, dando così un esempio di amor proprio straordinario che serve anche a sollevare il morale dei propri soldati.

Sotto questo aspetto, prego la Camera di considerare che questi lavoratori hanno, anche essi, diritto al nostro rispetto ed alla nostra ammirazione. E quindi concludo pregando gli onorevoli colleghi di votare questa legge, tale quale l'ha proposta l'onorevole ministro della guerra, e prego anche l'onorevole generale Dal Verme, che tanta simpatia ha nell'esercito, di accelerare anch'egli a questa proposta, e lo assicuro che in questo caso, accrescerà ancora i suoi titoli di merito verso quegli egregi ufficiali dei quali egli è stato compagno. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri.

Raccomando un po' di brevità, perchè l'argomento non mi pare che esiga tanta diffusione.

Valeri. A nome di questa parte della Camera debbo dichiarare che noi ci disinteressiamo dall'entrare nel merito di questo dis-

gno di legge formato di un articolo unico, che ci pare non troppo chiaro, anzi abbastanza oscuro. Ma ammaestrati dall'esempio della votazione del disegno di legge n. 230, approvato ieri mattina dalla Camera, « Disposizioni pei depositi di allevamento cavalli », noi domandiamo esplicite dichiarazioni all'onorevole ministro della guerra, che questo disegno di legge, che si compendia in un unico articolo oscuro, non verrà ad aumentare di un centesimo la somma dei 269 milioni consolidati pel bilancio della guerra.

Una voce. L'ha già dichiarato.

Ponza di San Martino, ministro della guerra. Sta bene. (*Interruzioni*).

Presidente. Non facciamo conversazioni! Onorevole Valeri, vada avanti.

Valeri. Sì, ma, onorevoli colleghi che interrompete, con la legge che ho citato e che ieri la Camera votò, noi abbiamo dato al ministro della guerra il ricavo di 11,813 ettari di terreno corrispondente a parecchie centinaia di migliaia di lire. Epperò ora questa parte della Camera, l'Estrema sinistra, ammaestrata dall'esperienza, domanda che l'onorevole ministro della guerra dia affidamento sicuro alla Camera, che da noi con questo articolo unico di legge, non si eccede la somma complessiva pel bilancio della guerra consolidato in 269 milioni, anzichè 275 milioni, somma che ritiene già di molto maggiore alla potenzialità economica d'Italia.

Ponza di San Martino, ministro della guerra. Do il più completo affidamento che la cifra totale di 275 milioni, compreso il servizio delle pensioni, non sarà oltrepassata di un centesimo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pistoja.

Pistoja. Attesa l'ora tarda, non aggiungerò nulla alla discussione, che finora si è fatta, intorno a questo disegno di legge. Altri oratori hanno già parlato spiegando le ragioni, per le quali sono ad esso favorevoli. Io pure sono di avviso, che il dare il cavallo ai capitani di fanteria sia utilissimo per molte ragioni così morali, come materiali.

Si è parlato dell'incomodo, che il cavallo arrecherebbe ai capitani durante le tappe e in caso di guerra; ma, a togliere qualunque inconveniente, basterebbe che gli ufficiali montati, appena entrati nella zona efficace di fucileria, fossero obbligati a smontare, e fossero anche obbligati a smontare quando

si fa l'ammassamento per le strade, cioè a due o tre mila metri dalla artiglieria nemica.

Approvo dunque il provvedimento così pel tempo di guerra, come per il periodo di pace, che è quello normale; e che, speriamo, pel bene dell'umanità, continui all'infinito.

Ebbene, io dico che, anche in questo periodo di pace, importa dal punto di vista morale mettere i capitani in condizioni tali, che il loro prestigio ne sia rialzato. Alcuni provvedimenti si adottano in tempo di pace, per ragioni d'ordine morale; quantunque in tempo di guerra non abbiano valore.

Cito, ad esempio, la giubba che si dà al soldato di fanteria in tempo di pace, e che si toglie al momento della mobilitazione. Gli inconvenienti, che l'onorevole Dal Verme segnala nella sua accurata relazione cennata, sono veri, ed anzi sono precisamente quelli, pei quali molti sono decisamente avversi alla concessione del cavallo ai capitani. So per esperienza, che purtroppo quando i capitani avevano il cavallo, si è dovuto ricorrere a misure di rigore per ovviare a questi inconvenienti. Ma, ed è questo il motivo per cui ho chiesto di parlare, io credo che si possa ovviare a tutti questi inconvenienti con un provvedimento, che un'alta competenza ha già proposto in Senato.

Abbiamo nei reggimenti di cavalleria cavalli, i quali, avendo raggiunto i 14 anni, debbono essere eliminati, e sono venduti per un prezzo meschinissimo. Questi cavalli non hanno più la vigoria necessaria pel servizio di cavalleria, pel quale si richiede molte volte che percorrano, per esempio, 60 chilometri, dopo i quali può darsi il caso che siano obbligati di far urto con una carica. Ma questi cavalli sono arrivati a quella età appunto, perchè posseggono qualità speciali. Avranno forse perduto un po' di iniziativa, ma questa non è una condizione sfavorevole per cavalli che debbono servire un capitano di fanteria. (*Si ride*). Questi cavalli dunque, saranno in condizioni buonissime per poter marciare in mezzo alle strade e fra le file dei soldati.

Si potrebbe dunque fare un gruppo di questi cavalli, che dovrebbero esser dati ai capitani, con grande vantaggio economico per lo Stato; poichè credo che centomila lire

soltanto, sulle seicentomila proposte, basterebbero al bisogno, mentre, invece, nel disegno di legge si concederebbe una indennità di 200 lire all'anno ai capitani.

Il capitano, il quale se avesse il cavallo proprio, dovrebbe provvedere alla paglia, alla ferratura e tutto il resto, risparmierebbe queste spese; e ciò sarebbe per lui un gran vantaggio. Questi cavalli per di più non verrebbero montati che in servizio, e ciò varrebbe ad eliminare la mania dello sport. L'onorevole ministro della guerra ha dichiarato in Senato che avrebbe preso in considerazione la proposta, e che avrebbe interrogato i capitani. Ora, l'onorevole ministro non ha certo bisogno dei miei consigli; ma credo che questo non sia un provvedimento giusto, perchè nei reggimenti vi sarà quel capitano che vorrà avere il cavallo di sua proprietà, ed altri forse lo seguiranno per non parere da meno.

Ora, io sono d'avviso che, se il provvedimento si ritiene opportuno, lo si dovrebbe applicare per tutti. E credo che con questo provvedimento molti inconvenienti, che con la mia esperienza ho potuto rilevare, quando i capitani saranno montati, saranno perfettamente eliminati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

Abignente. Onorevole presidente, debbo invocare la sua benevolenza; se Ella crede che la discussione debba precipitare, non parlerò, ma poichè dovrei parlare a lungo...

Voci. Parli, parli!

Presidente. Io non intendo precipitare la discussione. Io l'ascolterò, e se riterrò che il suo discorso prende proporzioni non corrispondenti ai limiti dell'argomento, certissimamente lo richiamerò, come è mio dovere. *(Si ride).*

Abignente. Siamo in discussione generale!

Voci. Parli, parli!

Presidente. Non perdiamo tempo, cominci. D'altra parte la discussione è generale e particolare; perchè si tratta di un disegno di legge che consta di un articolo unico.

Onorevole Abignente, io le ho dato facoltà di parlare. Non faccia conversazioni.

Abignente. Comincio col dichiarare che sono favorevole a questo disegno di legge, ma dico che la relazione della Commissione mi

ha prodotto una impressione penosa. In questa relazione si leggono queste parole:

« Si aggiunga la tendenza del capitano montato ad occuparsi, appena giunto alla tappa, soprattutto col maltempo, di dare ricovero, letto e cibo a quell'unico cavallo, che gli rappresenta una parte del suo patrimonio, ed è la sola sua risorsa nella serie di marcie che lo aspettano. »

Ora io dirò che queste parole furono dal relatore, che tanto affetto porta all'esercito, di cui è tanta e così bella parte, furono scritte naturalmente con quello spirito critico di cui ha dato tante prove; ma certamente non possono essere accettate senza beneficio d'inventario, nè possono essere lette senza una stretta al cuore. L'ufficialità del nostro esercito ha così alto il sentimento del dovere...

Dal Verme, presidente e relatore. Lo sappiamo noi meglio di Lei; lo so da quarant'anni!

Voci. Lasciatelo parlare!

Abignente. ... ha dato tante prove di abnegazione e in gravi momenti, da non nutrire neppure il sospetto che, solo perchè il capitano è montato, possa non compiere tutto il suo dovere di fronte a qualunque sacrificio ed in qualunque condizione.

Ora, io ripeto, non avrei voluto leggere queste parole, perchè esse me ne ricordano altre, di cui non farò precisa menzione perchè sono troppo dolorose per noi, e per le quali si venne a discutere qui dentro, di cosa, la quale il Parlamento italiano mai avrebbe dovuto porre in discussione. *(Interruzioni).*

Una voce. Quale?

Abignente. Tutti lo ricordate!

Ora io sono favorevole al disegno di legge ministeriale, cioè alla concessione del cavallo ai capitani nei limiti dal ministro designati, cioè quando abbiano raggiunto i quattro anni di grado.

Aggiungerò un'altra osservazione: noi dimentichiamo spessissimo talune nozioni, che sono di una semplicità straordinaria, e che per quanto assiomatiche qui dentro talvolta obliamo, e fuori forse poi ci duole tale oblio. Mi dispiace non vedere qui alcun collega medico, per appellarmi a lui; comunque tutti sappiamo che l'uomo quando ha raggiunto i 37 o 38 anni comincia fisiologicamente a soffrire di qualche lieve malanno, che lo rende meno atto a sopportare gravi fatiche. *(Interruzioni).* Tutti sanno che intorno

ai 40 anni non vi è nessun uomo il quale non abbia una leggera aterosmasia cardiaca. (*Interruzioni*). Ora io domando come sia possibile...

Presidente. Ma questo non entra nella discussione!

Abignente. Sono nell'argomento, onorevole presidente; ad ogni modo finirò subito.

Come è possibile che i capitani con 40 e più anni di età, e con molti anni di servizio e di sacrifici possano gareggiare con giovani di 20 a 25 anni, i quali hanno il cuore così forte ed agile da resistere anche a corse di molti chilometri?

Come è possibile avere dei capitani che hanno anche 50 anni, e volere che precedano i soldati giovani anche nelle più rapide marcie, affrontino i più gravi sacrifici, ed espongano anche la vita, senza dare ad essi nemmeno questo piccolo vantaggio?

Io ritengo quindi, che la proposta debba accettarsi nel modo come l'aveva proposta il ministro, o respingerla assolutamente.

Io non accetto le mezze misure, perchè è con le mezze misure che noi non abbiamo mai nè un esercito, nè una marina seria, nè nulla.

Quindi, ripeto, voterò il progetto così come fu proposto dal Ministero.

Ed ora un'ultima breve e cordiale raccomandazione al ministro.

Egli alla Camera ed al Senato, rispondendo ai relatori Marazzi e Taverna, affermò di voler risolvere la grave questione dell'avanzamento dei subalterni, che è origine diretta ed unica di questa proposta ora in discussione.

Io lo prego, per quell'affetto che porta all'esercito di risolvere siffatta questione con la massima rapidità, ed anche, se crede, senza il nostro conforto, e cioè con provvedimenti d'indole amministrativa.

Io ho letto l'altro ieri un articolo nel *Giornale degli economisti*, in cui si parla appunto delle grandi questioni che oggi agitano il nostro paese, e vi ho trovato delle parole assai gravi, sulle quali richiamo l'attenzione del ministro.

Vi si dice di non fare troppo a fidanza con l'esercito.

Queste parole io non le accetto. L'Italia può contare sul suo esercito, e soprattutto sui suoi ufficiali (*Interruzioni*) i quali sono ispirati a sentimenti di abnegazione e valore da rassicurarci contro ogni cattivo sospetto.

Ma quelle parole si riferivano ad ufficiali che possano sentirsi sfiduciati! Ora io questa sfiducia non debbo sopporla e non desidero che sia alimentata e creata artificialmente, in quell'organismo che costituisce il presidio della nostra unità. (*Bravo!*)

Presidente. Prima di procedere oltre credo, che per abbreviare la discussione, sarebbe bene che il ministro dichiarasse se accetta la modificazione proposta dalla Commissione di mettere « sei o più anni di grado » invece « di quattro o più » come proponeva il Governo.

Ponza di San Martino, ministro della guerra. Non accetto le modificazioni della Commissione là dove si dice « sei anni di grado invece di quattro. » Invece accetto per il rimanente le modificazioni della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazzi.

Marazzi. Sono favorevole a questo disegno di legge quale è stato modificato dalla Commissione; in ogni modo dò lode all'onorevole ministro della guerra per avere risollevato la questione relativa ai cavalli dei capitani. Ma ho l'obbligo, poichè nel 1891 ero contrario, e diedi il mio voto per far togliere questo cavallo, di spiegare la ragione, per la quale oggi ho mutato d'avviso, e di dichiarare perchè preferisco il disegno della Commissione a quello radicale, dell'onorevole ministro. E dico radicale, perchè il ministro ebbe a dichiarare in Senato che questo non è che un passaggio; ma che la sua idea sarebbe di dare il cavallo a tutti i capitani.

Ponza di San Martino, ministro della guerra. ... comandanti di compagnia.

Marazzi. ... a tutti i capitani dei reggimenti.

Permetta la Camera che io dica queste ragioni. Intanto nel 1891 il bilancio non era ancora consolidato, e si era in quel periodo, in cui cercavansi le economie sopra tutti i capitoli. Eravamo all'inizio della fabbricazione del fucile nuovo, e, per una legge non perfetta, nessuno sapeva dirci quale e quanta spesa questo fucile nuovo avrebbe richiesto. Finalmente i capitani erano più giovani che non ora, la carriera era buona, non vi erano i limiti di età; e poi lo sfogo dei Discreti militari, che oggi è presso che esaurito. Ma vi era altresì una considerazione che influi grandemente sopra l'animo mio; e fu il parere dei comandanti di Corpi d'esercito, che,

interrogati sopra questa questione hanno nel numero di undici espresso avviso favorevole alla soppressione del cavallo. Questo parere mi parve così autorevole, che mi indusse a votare per la soppressione del cavallo ai capitani.

Non so se l'onorevole ministro della guerra abbia creduto di consultare un'altra volta i comandanti di Corpi di esercito. Ad ogni modo, indipendentemente da questo parere, debbo dire che oggi, il bilancio essendo consolidato, la cosa rientra nella esclusiva responsabilità del ministro.

È vero che abbiamo davanti un'altra poderosa questione, quella cioè della riforma di tutta l'artiglieria campale, sulla quale abbiamo lungamente discusso.

Però soprattutto mi preoccupo di una grande questione, ed è quella della età dei capitani.

Questo disegno di legge non è un disegno organico: è un semplice ripiego. Si riconosce, con esso, che mancano attribuzioni fisiche ai capitani; si riconosce che si è sbagliato nella costituzione organica della carriera degli ufficiali; si riconosce che oggi ci sono questioni morali che hanno la prevalenza sopra tutte le questioni materiali. Ebbene, in questa condizione di cose, avrei voluto che la questione si fosse fatta in un altro momento e sopra un argomento molto più alto: e cioè sopra la carriera militare: perchè, ripeto, questo non è altro che un ripiego, il quale non risolverà la questione principale. *(Interruzione all'estrema sinistra).*

Nei 239 milioni, onorevole interrompente, o nei 275, comprese le pensioni, vi è materia per poter migliorare, e molto, la carriera della fanteria e quella delle altre armi.

Voci all'estrema sinistra. Tanto meglio!

Pinchia. È il vaso di Pandora questo vostro bilancio consolidato!

Marazzi. Io non l'ho mai visto, il vaso di Pandora! *(ilarità).*

Gli oratori, che mi hanno preceduto, hanno accennato che vi sono vantaggi e inconvenienti nel dare il cavallo ai capitani. Uno dei vantaggi consiste nel sentimento di morale elevato.

È certo che, nelle marcie, andando a cavallo, ci si stanca di meno. Non credo però che si possa da questo trarre quella deduzione, che ne voleva trarre l'onorevole Fazio, coi paralleli fra l'esercito nostro e gli eser-

citi del centro d'Europa, specialmente quello francese, quello germanico e quello austriaco: perchè non dobbiamo dimenticare che una gran parte delle nostre marcie si dovranno svolgere in terreni ove non solo i capitani, ma anche gli ufficiali superiori dovranno andare a piedi, non arriveranno che tardi, e dopo che le truppe saranno impegnate...

Ponza di San Martino, *ministro della guerra.* E gli Alpini?

Marazzi. Gli alpini vanno tutti a piedi.

Ponza di San Martino, *ministro della guerra.* Gli ufficiali superiori vanno a cavallo!

Marazzi. Vanno a cavallo finchè possono; poi vanno a piedi. Del resto, hanno un personale scelto. Inoltre a certe manovre sulle Alpi, i cavalli degli ufficiali superiori non prendono parte, e anche gli ufficiali superiori fanno tutte le manovre a piedi.

Dunque i paralleli tra noi e gli altri eserciti bisogna farli con molta prudenza.

Quanto agli svantaggi, essi si riferiscono ai soldati tolti al fuoco; agli inconvenienti che i cavalli portano in mezzo alle truppe, all'ingombro delle strade, alla difficoltà di far muovere i traini in zone difficili, all'aumento di foraggi, e via discorrendo. Ma tutto questo, ripeto, non può spostare la grossa questione morale.

Una voce a sinistra. Date loro le biciclette!

Marazzi. Le biciclette le darete loro, quando andranno in pianura.

Questa questione morale è così grave che vorrei poter seguire il ministro e andare anche oltre, dando a tutti il cavallo.

Non mi preoccupo se anche in questi sei anni di bilancio consolidato l'onorevole ministro dovrà dedicare più di cinque milioni per questa questione. Ma perchè mi avvicino più al limite stabilito dalla Commissione, in sei anni, che non a quello dei quattro anni, voluto dal ministro? Anzitutto perchè trovo che prima si è dato il cavallo per esperimento: poi si è visto che l'esperimento non andava bene, e lo si è tolto; oggi siamo ad un nuovo esperimento. Ora a me sembra che sarebbe molto più facile, nel caso, dai sei scendere ai quattro anni, e dai quattro andar poi allo zero; invece di cominciare con quattro e poi, se l'esperimento non andasse bene, risalire ai sei o ritogliere il cavallo a tutti i capitani.

La carriera militare in qualunque modo la si sistemi, avrà sempre un grande periodo stazionario, che è quello del grado di capitano.

Sarebbe bene spezzare in certo qual modo, questo grado in due, cioè fare la distinzione fra i capitani, che non hanno il sessennio, e quelli che l'hanno, anche perchè non è dispregevole la questione della spesa. Sarà molto più facile al capitano col sessennio di tenere il cavallo che non a quegli che ne è privo. Si obietta che si concede la indennità; ma con la indennità si compra il cavallo, e si resta poi per molti anni senza indennità di sorta e con le spese sulle spalle. (*Interruzioni e conversazioni*). Qui non si tratta di cavalli da carica, onorevole Pistoia, la questione è se si debbono, o non si debbono dare in proprietà agli ufficiali. Io dico le ragioni per le quali sono più propenso a darlo ai capitani con sei anni di grado. Con ciò si stabilisce una distinzione fra i capitani anziani e gli ultimi promossi.

V'è poi una ragione più grave, per la quale mi sono accostato al disegno della Commissione, ed è che evidentemente si spendono dalle 200 alle 300 mila lire meno che non col disegno ministeriale; così si potrà migliorare la questione dei subalterni.

Il ministro della guerra, parlando qui e al Senato, dichiarò di essere preoccupato della questione dei subalterni; ma non mi pare che i provvedimenti, che ha in animo di escogitare, li consoleranno gran fatto. Ed invero si pensa di diminuire l'ammissione degli allievi alla scuola...

Presidente. Senta, onorevole Marazzi, questo non riguarda il cavallo dei capitani!

Marazzi. Andrei subito al cavallo. (*Si ride*).

Presidente. Comprendo che ci si può fare entrare qualunque questione; ma la prego di attenersi il più strettamente possibile all'argomento.

Marazzi. Debbo pure spiegare le ragioni per le quali mi associo al parere della Commissione, anzichè a quello dell'onorevole ministro. Coi denari che si risparmierebbero, adunque, secondo il mio sistema, si potrebbe migliorare la condizione dei subalterni.

Viene naturale la domanda: come migliorare? Lo spiego!

Del rimanente, onorevole presidente, se Ella non mi avesse interrotto avrei già finito!

È evidente che queste misure, tanto quella di ridurre le scuole, quanto quella di ridurre i quadri possono aver effetto, ma non già per coloro che sono in carriera, e che hanno sedici

o diciassette anni di grado. Con questo sistema arriveremo a questo, che i capitani si godranno la pensione per trent'anni, e lo Stato finirà con pagare di più i servigi di un capitano che quelli di un generale, perchè, mentre il capitano prenderà la pensione per trent'anni, il generale, invece, non la prenderà che per pochi.

Qualunque cosa si faccia, la questione è sempre quella della carriera degli ufficiali. Io credo che il miglior cavallo per gli ufficiali sia la carriera rapida. (*Bravo! Bene!*)

Quando un ufficiale acquista il grado di maggiore intorno ai 42 anni, è assolutamente inutile che abbia il cavallo nel grado di capitano.

Ma, poichè ciò non si può ottenere nelle condizioni attuali, mi adatto a dare il cavallo ai capitani di fanteria secondo i criteri della Commissione.

Il mio pensiero è vincolato ad un concetto fondamentale. Supponiamo una colonna in marcia, che affaticata, dopo aver fatto 25 o 30 chilometri, proceda ansando sulla via polverosa.

Sul fianco destro si apre all'improvviso il fuoco dal nemico.

Abbiamo alla testa della compagnia un capitano giovane, a piedi; egli salta la siepe, il fosso, si inerpica sopra il macigno, vede il nemico prima di tutti, indica alla sua compagnia dove è, e dove deve dirigere il fuoco.

Abbiamo, invece, un capitano non più giovane, intorno ai 45 anni, a cavallo di una rozza, (*Si ride*); il cavallo, alle prime fucilate s'impunta, l'ufficiale non riesce a fargli saltare il fosso e la siepe e va a cercare una strada per oltrepassarli più comodamente; intanto i soldati corrono là sopra alla rinfusa, senza direzione e senza guida, e sciupano la loro azione e versano sterilmente il loro sangue! Ecco la differenza! (*Bravo! Bene!* — *Vive approvazioni*).

Ecco perchè sono favorevole al concetto della Commissione, ecco perchè soprattutto mi auguro che i capitani siano giovani e che non abbiano bisogno del cavallo. Ecco perchè è solo in vista delle presenti infelici condizioni della carriera degli ufficiali, che do voto favorevole alla legge, ma faccio le riserve per l'avvenire. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Coordinamento del disegno di legge: Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e del primo semestre 1901.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio per fare le proposte circa il coordinamento degli articoli della legge testè approvata dalla Camera, sui: « Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'anno 1900 e del primo semestre 1901. »

Guicciardini, presidente della Giunta generale del bilancio. Poche parole occorrono per questo coordinamento. Proponiamo che nella tabella alle parole « autorizzate dagli articoli 1 e 2, » vengano sostituite le parole: « di cui agli articoli 1, 2 e 4. »

Nell'articolo 5 alle parole « autorizzate dagli articoli 1 e 2, » si sostituiscano le parole: « di cui agli articoli 1, 2 e 4; » all'articolo 40, ultimo alinea, nel secondo verso,

nell'articolo 12 al quarto verso e nell'articolo 13 al secondo verso, alle parole « agli articoli 8 e 9 » si sostituiscano le parole: « agli articoli 7 e 8. »

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderanno approvate queste proposte di coordinamento.

(Sono approvate).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata di oggi.

Gli onorevoli Orlando, Majorana e De Luca Ippolito hanno presentato una proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano la lettura.

La seduta termina alle ore 12.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1901 — Tipografia della Camera dei Deputati.

